



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 1

Si comunica a:

C/O CANCELLERIA G.DI P. REGGIO
EMILIA

POLIZIA MUNICIPALE

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **74/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice:

Depositata Sentenza Numero: **722/2016** in data : **11/05/2016**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Reggio nell'Emilia 11/05/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa CARUSO VALENTINA
IL CANCELLIERE



SENT. n° 722/2016
DEP. 11 MAG. 2016
RG. n° 74/16
CRONOL. n° 4539/16
REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia , nella persona del Giudice di Pace **Dott. Avv.** , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 74/2016 del R.G. contenzioso promossa da:

ricorrente

rappresentato e difeso in proprio

contro

– POLIZIA MUNICIPALE

resistente

regolarmente costituita

Oggetto: opposizione a verbale

del 02/12/2015

CONCLUSIONI.

Per il ricorrente : come rassegnate in ricorso

Per la resistente : come rassegnate in comparsa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la cancelleria dell'intestato ufficio il sig. massimo, in qualità di conducente del mezzo sanzionato, ha proposto

opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe con cui è stata contestata, allo stesso, la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del C.d.S. per aver superato la velocità consentita di 20,00 km/h.

Eccepiva il ricorrente la mancata omologazione dell'apparecchio di accertamento utilizzato per il rilevamento della violazione opposta, la mancata taratura e corretta manutenzione di detto strumento, l'assenza della visione di tutti fotogrammi scattati, l'erronea motivazione riportata in verbale a conferma della mancata contestazione immediata, l'assenza di segnaletica di preavviso di accertamento, la violazione della privacy e dell'art. 3 della costituzione.

Il GdP dott. _____ provvedeva con decreto a fissare l'udienza per la comparizione delle parti e, contestualmente, sospendeva l'esecuzione del provvedimento.

Si costituiva presso la cancelleria del giudice adito la resistente polizia asserendo la regolarità dell'accertamento esperito eseguito con apparecchio denominato Scout Speed.

Dichiarava in merito alla eccepita assenza di cartelli di avvertimento che: "l'onere della preventiva segnalazione è correlato ai casi di utilizzo su strada di postazioni fisse o mobili, quali autovelox (art. 142 co. 6 bis C.d.S.), escluse le ipotesi in cui l'organo accertatore provveda con modalità dinamica, ossia rilevando il superamento della velocità con l'ausilio a bordo di un dispositivo come quello impiegato dagli operanti" richiamando altresì il D.M. 15.08.2007.

In relazione all'eccepita violazione della privacy la resistente dichiarava la incompetenza del giudice adito affermando che la direttiva 14.08.2009 vieta le fotografie frontali solo se effettuate con dispositivi automatici che funzionano senza la presenza di un operatore e non, come nel caso in esame, in presenza dell'organo di polizia.

Il ricorrente ha eccepito la erronea motivazione addotta a verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata.

Nel verbale opposto si legge: "non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: rilievo avvenuto tramite dispositivi che consentono l'accertamento in tempi successivi ai sensi dell'art. 201 comma 1 /bis , lett. E".

In atti risulta però appurato e non contestato in quanto riferito dalla stessa resistente che detto sistema di accertamento si effettua in "postazione dinamica" ovvero "ad inseguimento", ragion per cui questa asserzione è in contraddizione con quanto indicato a verbale che riporta appunto la impossibilità di accertare la violazioni in tempi utili per l'arresto del mezzo nell'immediatezza.

Orbene, giurisprudenza costante precisa che in tema di violazione del codice della strada l'omessa e/o erronea indicazione nel verbale dei motivi che hanno reso impossibile la immediata contestazione della violazione opposta, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio poiché lede il diritto costituzionalmente garantito di legittima difesa, essendo la contestazione immediata sempre la prassi preferibile come indicato dall'art. 200 C.d.S.

L'opposto verbale dunque deve essere annullato accertata la non corretta indicazione dei motivi a giustificazione della omessa immediata contestazione.

Per la celerità del giudizio devono essere compensate fra le parti le spese di lite.

Detto motivo deve essere ritenuto assorbente delle diverse eccezioni proposte.

P.Q.M.

Il G.d.P. di Reggio Emilia

- Annulla il verbale n°V/199C/2015 del 02/12/2015;

- Spese compensate.

Reggio Emilia, lì 04/05/2016

Il GIUDICE DI PACE

DOTT.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE-RE DEPOSITATO IL
11 MAG. 2016
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa CAPUSO VALENTINA